LA CORTE DI APPELLO FEDERALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente estensore

avv. Michele Giovannone – Consigliere

avv. Daniele Toscano – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento (n. 3/16 RG) avente ad oggetto i reclami riuniti proposti dal P.F. della FIGB in data 21.4.16 e dai tesserati sigg.ri Fulvio Fantoni (FNV0010) e Claudio Nunes (NND004) in data 29.4.16 avverso la sentenza n. 1 resa in data 19.3.2016 dal Tribunale Federale della FIGB (procedura n. 11/15 P.F.) pubblicata sul sito della Federazione in data 11.4.16.; il PF aveva incolpato i tesserati di aver violato per più volte, in tempi successivi, l'art. 48 dello Statuto Federale per avere violato i principi di lealtà e probità, utilizzando un sistema di segnalazioni illecite che prevedeva l'indicazione della presenza di un onore alto o di un singolo nel colore, giocando la carta di attacco in senso verticale rispetto all'asse del tavolo, e la segnalazione dell'assenza di tale requisito giocando la carta in orizzontale. Il tutto alterando o tentando di alterare il risultato di gare e competizioni internazionali nelle quali erano stati sospettati di tanto.

FATTO

a) I fatti contraddistinguono questa vicenda sono tristemente noti per la sola circostanza del rilievo mediatico che ad essi è stato dato e che sussegue, purtroppo, ad una qualsivoglia notizia che dia adito a sospetto e che coinvolga persone di rilievo, come possono essere nel caso, e nel panorama bridgistico mondiale, i due odierni tesserati italiani, per lunghi anni titolari della nostra squadra nazionale di bridge, che prima di essere incolpati dalla Procura Federale sono stati già condannati dall'intero mondo bridgistico dai filmati diffusi sul web ed interpretati da praticanti del gioco; con clamoroso rilievo, e con pubblicazione sulle testate nazionali in quanto giocatori, che partecipando prima con la nazionale italiana e poi con quella monegasca a competizioni europee e mondiali, hanno più volte ottenuto vittorie, risultando oggi addirittura ai primi posti nel ranking mondiale. Ed il sospetto che essi barassero, ancor prima che essi fossero giudicati, è stato facile argomento di tutta la stampa italiana e mondiale laddove il Bridge Cheating Scandal è divenuto riferimento ed esempio della dubbia condotta degli italiani non solo nel gioco del bridge, ovvero l'Italian Stile. Tutto ciò questa Corte non può sottacerlo.

Questa Corte non può che esprimere disappunto per tale forma di superficiale e scandalistico metodo di diffusione delle notizie, rammentando che l'operato della Giustizia non tiene in conto alcuno la opinione degli altri, essendo governato dalle risultanze processuali e

dal libero convincimento susseguente.

2) Ebbene con la sentenza richiamata il Tribunale Federale rigettando ogni eccezione proposta dalla difesa dei tesserati relativa alla carenza di giurisdizione e di competenza dell'adito Tribunale, rigettate altresi le eccezioni di nullità del procedimento per tardiva notifica degli atti, e sulla scorta anche della relazione fornita alla Procura dal prof. Carlo Totaro, consulente del P.F., affermava la responsabilità degli incolpati e, ritenendo che essi avessero scambiato informazioni non autorizzate, dichiarava i tesserati colpevoli degli illeciti contestati e li sanzionava con la sospensione per anni 3 ciascuno oltre che al pagamento delle spese processuali.

3) Avvero detta sentenza proponevano tempestivo reclamo sia il P.F. che i tesserati. I reclami venivano riuniti e trattati congiuntamente.

Il P.F. con il reclamo 21.4.2016 riteneva la sanzione inflitta inadeguata ai fatti ed alla rilevanza degli stessi, richiedendo la radiazione dei tesserati; ovvero, in subordine, dal momento che il comportamento degli stessi era stato reiterato in più occasioni, di cui due dimostrate, richiedeva che per ogni evento fosse applicata la sanzione massima prevista dal R.G. di anni tre di sospensione. Richiedeva altresi la applicazione della sanzione del divieto perpetuo per gli incolpati di formare coppia tra di loro.

Con successivo atto 29.4.16 proponevano reclamo i tesserati signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes. Essi preliminarmente sollevavano eccezione di difetto di giurisdizione della FIGB in quanto gli episodi loro contestati si erano svolti in manifestazioni organizzate dalla EBL (European Bridge League) e dalla WBL (World Bridge League), organizzazioni con propria giurisdizione. Inoltre Essi eccepivano di aver partecipato a quelle competizioni in rappresentanza della squadra del Principato di Monaco, della cui Federazione erano parimenti tesserati. Si dolevano di talune inesattezze di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rilevavano la nullità dell'atto di deferimento che mai loro era stato notificato. Si dolevano di essere stati privati del diritto di difesa per erroneo computo dei termini processuali e, nel merito, contestavano l'intero impianto accusatorio a partire dalle prove, costituite in filmati di cui non si aveva la certezza di corrispondenza al vero, e sino alla relazione del prof. Totaro che aveva espresso, a loro giudizio, sue personali opinioni peraltro con erroneità dei riferimenti percentualistici e senza tener conto dello sviluppo del gioco successivo alla presunta segnalazione che dimostrava la mancanza di qualsiasi trasmissione di informazioni non autorizzate. Questi, in sintesi, i motivi di gravame svolti con dovizia di allegazioni e considerazioni dai tesserati con pregevole atto, esauriente, anche se, nel merito, incentrante l'esame su una pluralità di vicende successive o collaterali ai fatti contestati che in qualche modo potessero indurre a diversa valutazione degli stessi rispetto a quella resa dal Tribunale Federale.

4) La Corte fissava la udienza in Camera di Consiglio per la data del 27.5.16.

Alla stessa comparivano sia il P.F. che le parti assistite da loro difensori.

La Corte riteneva ammissibili tutte le richieste avanzate dalla difesa dei tesserati; questi in particolare erano prima facultati a rendere loro ampie dichiarazioni tecniche sui fatti contestati e sul perché, a loro giudizio, dovesse escludersi qualsivoglia ipotesi di informazioni non autorizzate. Documentando essi le affermazioni con supporti visivi e considerazioni tecniche.

Successivamente la Corte ammetteva la richiesta audizione del prof. Totaro, Consulente della Procura Federale ed estensore della relazione esibita dal P.F., presente in udienza, ed il confronto tra la difesa e lo stesso attraverso specifiche domande che attraverso il Presidente della Corte, ove ammissibili, venivano formulate.

Il prof. Totaro precisava di avere utilizzato per l'esame solo le riprese dirette degli interi incontri della competizione svoltasi nel campionato Europeo 2014 in Croazia ed in particolare delle mani giocate che in quella competizione aveva visto l'attacco da parte della coppia (127); e che il sistema sospettato aveva avuto altissima ricorrenza essendo stato, a suo giudizio, utilizzato in 120 occasioni, restando dubbio per le rimanenti 7.

I tesserati, con l'aiuto di diagrammi a campione, ragionavano sulla insussistenza di alcuna trasmissione illecita, che, se esistente, avrebbe comportato diverso sviluppo del gioco.

La Corte fissava la udienza del 10.6.16 per la discussione facultando le parti alla redazione di scritti difensivi conclusionali che tenessero conto dell'intero panorama probatorio, scritti poi depositati sia dal P.F. che dalla difesa pei tesserati.

A quella udienza dopo nuova ampia discussione in prosieguo sulle stesse tematiche, e dopo ulteriori precisazioni degli incolpati, le parti rendevano le loro conclusioni, conformi a quelle già rese, e la Corte, in relazione alla complessità della vicenda, riservava di depositare la sentenza definitiva.

DIRITTO

1) **SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE.**

La ampia trattazione di questo motivo assorbe la trattazione di altri connessi e proposti dalla difesa dei tesserati.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 242/1999, particolare attenzione merita quella relativa alla riforma della disciplina delle Federazioni sportive nazionali: il legislatore, abrogato l'art. 14, l. 91/1981, all'art. 15 sancisce che le Federazioni "svolgono l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del CIO e del CONI", e attribuisce alle stesse carattere privatistico, qualificandole come associazioni con personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente sottoponendole, per quanto non espressamente previsto dal decreto suddetto, alla disciplina del codice civile.

Successivamente l'art. 1 D. L. 19/08/2003 n. 220 ha disposto che "1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati

in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Tale decreto legge è stato in parte modificato dal D. Lg. 104/2010 (riordino del processo amministrativo).

A ben vedere l'ordinamento sportivo può essere reputato un microsistema di più ordinamenti giuridici: l' ordinamento originario è il C.O.N.I., che in quanto ente pubblico costituisce un' articolazione dello Stato, che soprassiede all' organizzazione e vigilanza di tutti gli sport (si vedano i poteri di vigilanza e controllo di tale ente sulle federazioni sportive ex DPR 157/1986, basta menzionare i commi 3 e 4 dell' art. 29 DPR cit. "Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della giunta esecutiva del C.O.N.I., dal consiglio nazionale del C.O.N.I. 4. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati, previa pronuncia della giunta esecutiva del C.O.N.I. in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale del C.O.N.I., dal presidente del C.O.N.I. La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la segreteria generale del C.O.N.I.") in quanto tali e non solo olimpici giacché è scienza dell' ovvio che non tutti gli sport sono olimpici - oggetto dei regolamenti delle singole Federazioni sportive.

Di qui l'espresso riconoscimento della soggettività delle Federazioni Sportive, della esistenza di un ordinamento sportivo, reputato autonomo, dell'esistenza di più ordinamenti in relazione fra loro (I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia) nell' ambito della stessa organizzazione statale, con la clausola che l' autonomia dello ordinamento sportivo cede il passo all' ordinamento statale nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive che siano connesse all' ordinamento sportivo.

Con tale previsione, si innovava profondamente la precedente disciplina, che, configurando le Federazioni come "organi" del CONI, aveva acceso un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica delle stesse, dibattito che vedeva contrapposte due diverse tesi volte a rivendicare, rispettivamente, la natura pubblicistica (in ragione del perseguimento da parte delle stesse di scopi di natura pubblicistica) o privatistica (in ragione della atecnicità della definizione di organi del CONI e della autonoma soggettività di cui sono dotate, nonché per il perseguimento di interessi propri) delle Federazioni: il nuovo decreto, eliminando ogni incertezza in merito, riconosce alle Federazioni natura di associazioni di diritto privato, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'art.12 c.c..

Esse rimanevano tuttavia assoggettate al controllo del CONI, sia in fase di costituzione (attraverso l'istituto del riconoscimento ai fini sportivi, che è condizione per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato), sia nel corso della loro attività: è infatti rimesso alla Giunta nazionale del CONI sia il potere di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio nazionale, sia l'approvazione dei

bilanci federali, sia la determinazione dei contributi federali in favore delle stesse. Pertanto, pur non sottovalutando la portata delle innovazioni introdotte, occorre sottolineare la permanenza di un legame che sembra ancorare le Federazioni al CONI e al settore pubblico dello sport.

2) Quali soggetti dell'ordinamento piramidale sportivo, del quale costituiscono la base, le società ed associazioni sportive, ed infine i tesserati, sono tenuti al rispetto del principio di lealtà, delle norme e delle consuetudini sportive, nonché alla salvaguardia delle funzioni dello sport a livello culturale, popolare, educativo e sociale, anche se agli obblighi e doveri derivanti dalle leggi dello Stato si affiancano quelli derivanti dalle regole sportive.

Mediante l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, le società o associazioni sportive ed i tesserati stessi diventano infatti centri di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa federale, la cui violazione comporta l'applicazione di una sanzione, che sarà prettamente sportiva nel caso di violazione di una regola tecnico-sportiva, o disciplinare nel caso di violazione di una regola di condotta per la quale è stabilita appunto l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Alla responsabilità derivante dalla violazione dei precetti sportivi, quindi, si affianca l'ordinaria responsabilità sia penale che civile e dal punto di vista civilistico saranno applicabili i comuni principi della responsabilità civile.

3) Ma i signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes sono tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge e come tali debbono rispondere ad essa di ogni violazione al contratto che essi hanno sottoscritto al momento della associazione.

Ritiene questa Corte che non vi sia dubbio ove un comportamento sia stato posto in essere in violazione dell'art. 48 dello Statuto Federale, che esso possa essere assoggettato a sanzione disciplinare in ogni caso in cui tale comportamento sia riscontrato, senza limiti di territorialità o di competizione.

Eccepisce, però, la difesa degli incolpati che il campionato ove detti comportamenti anomali sono stati rilevati fosse organizzato dalla EBL (European Bridge League) e che, quindi, solo ad essa, fornita di propri organi di Giustizia, spettasse sanzionare eventuali comportamenti, duplicandosi, in caso contrario, la sanzione.

Tale eccezione è infondata per una molteplicità di motivi.

Il procedimento disciplinare sportivo, infatti, si differenzia in relazione alle situazioni in cui gli eventi si sono verificati, differenziandosi in procedimento per fatti avvenuti nel corso di una gara e per fatti che, invece, essendo estranei alla gara comportino violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale.

E' ovvio che per i fatti di gara sarà competente il solo Ente preposto alla organizzazione, ove fornito di giurisdizione, e che le sanzioni imposte saranno relative solo alle manifestazioni sportive organizzate da quell'Ente. E che per gli altri addebiti, nella fattispecie la violazione dell'art. 48 dello Statuto Federale, e ogni altra richiesta connessa, abbia giurisdizio-

ne la sola Federazione di appartenenza.

E' fatto ben conosciuto dai più che le sanzioni imposte ai tesserati, ad esempio nel calcio e nelle coppe o campionati europei o mondiali, vadano eseguite solo in manifestazioni organizzate dallo steso Ente e non in quelle organizzate dalla Federazione di appartenenza del tesserato.

La Federazione Italiana Gioco Bridge nel caso di specie non reclama, quindi, per gli eventi ipotizzati dal P.F., sanzioni per la gara, alla quelle essa è estranea, ma sanzioni per la violazione dei principi governanti lo Statuto Federale e per il discredito che i tesserati, pur gareggiando per una altra nazionale, hanno gettato sul movimento bridgistico italiano, che, supponendo la fondatezza delle incolpazioni, ha subito un irreparabile danno alla propria immagine per il comportamento posto in essere da tesserati che per un decennio avevano rappresentato il bridge italiano nel mondo e che, come titolari della squadra nazionale, avevano vinto competizioni mondiali ed europee.

Basti qui rilevare che, solo in riferimento alla accuse pubblicate, la stampa di tutto il mondo ha annunciato la necessità che la FIGB restituisca tutti i titoli europei o mondiali, titoli vinti negli ultimi anni dalla nostra squadra nazionale in cui partecipavano gli odierni reclamanti, ed il fatto riprovevole che un qualsiasi imbroglio nel gioco oggi viene definito negli Stati Uniti come "Italian Stile".

Tale danno trasmoda, in relazione alle clausole contrattuali interne tra tesserato e Federazione, in sanzione disciplinare che, ovviamente, prescinde dal numero di ipotesi in cui si suppone si sia riscontrata violazione delle norme, essendo un danno unico derivante dal discredito.

Tale danno è stato già teorizzato in tema di Federazioni Sportive.

4) Si è prima valutata la natura di diritto delle società sportive aderenti al CONI che possiamo definire privatistica con evidenti aspetti pubblicistici.

Il PF con il reclamo chiede, però, in conseguenza del pregiudizio arrecato alla FIGB, condannarsi i tesserati alla sospensione, atteggiandosi tale richiesta come configurazione di danno non patrimoniale subito dalla stessa Federazione.

a) E' appena il caso qui di rilevare, per i non Giuristi, che il risarcimento dei danni che non abbiano contenuto patrimoniale è disciplinato dall'art. 2059 c.c. che testualmente recita: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

Detta previsione normativa ha, quindi, tassativamente circoscritto le ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, con criterio restrittivo, e, quindi, solo a quelle previste dall'art. 185 c.p. che testualmente recita: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui".

Con la conseguenza che non vertendosi, nella ipotesi tratteggiata nella richiesta del PF e nell'atto di appello, di fatto previsto dalla legge come reato la richiesta di liquidazione del

cd “danno non patrimoniale” dovrebbe essere qualificata come inammissibile ed infondata.

Ma sul punto sono intervenute con recente pronuncia le Sezioni Unite della S.C. (Cass. Sez. Unite 13.2.09 n. 3677) - che ci hanno insegnato, dettando il principio, che anche in tema di danno morale, esso si divide in due subcategorie, di cui la seconda per danno alla personalità.

Ci insegna la S.C. “Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c..

“La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge.

“Infine per quanto attiene alla prova del danno, quelle le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

“Il danno non è "in re ipsa" (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006), ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.”

b) Tali principi sono stati confermati anche dalle più recenti pronunce della S.C. (vedi Cass. Sez. III n. 4542 del 23.5.2012 – Pres. Trifone) che hanno esteso la possibilità di richiedere i danni morali, e quindi, quello all’immagine, anche alle società. Si legga anche tale pronuncia:

“Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, "poichè anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - *dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire*

dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. (Cass. n. 12929/2007).

"Ed invero, anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l'assenza di fisicità, quali i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale."

Anche se in conseguenza di tali lunghe considerazioni del tutto ammissibile appare, dunque e sul punto, il motivo di gravame del PF.

A buon diritto la FIGB reclama oggi questo danno.

c) Basti qui rilevare che con sentenza depositata il 16 ottobre 2012, la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, ha riconosciuto la responsabilità di alcuni tesserati per lesione del diritto all'immagine della FIGC, Federazione sportiva aderente al CONI,

In particolare, la Corte dei Conti, ha affermato il principio, ripreso dalla giurisprudenza della stessa Corte anche in altre pronunce, "che individua la natura pubblica dell'interesse sportivo come bene inviolabile a livello individuale attraverso il quale si realizza la personalità dell'individuo, anche come persona giuridica, e che per tale ragione necessita di adeguata tutela da parte dell'ordinamento generale. Più precisamente il Coni e le Federazioni aderenti, possono subire diretta lesione dell'immagine dal comportamento scorretto di tutti coloro che, partecipando alla funzione demandata all'ente, minano il prestigio e la fiducia che i cittadini ripongono in un operato corretto e trasparente dell'operato della Federazione stessa."

Pertanto – afferma la Corte dei Conti – "anche le Federazioni sportive, partecipando alla corretta realizzazione del superiore interesse pubblico, con il loro operato sono idonee a determinare quella stessa lesione all'immagine demandata all'ente esponenziale".

Con riferimento specifico alla posizione dei tesserati, la Corte rileva che essi sono tenuti al rispetto delle norme federali che hanno specifica rilevanza nell'ordinamento sportivo, ma al tempo stesso partecipano all'esercizio della funzione di interesse pubblico prima ricordata, la quale riceve dal CONI le apposite contribuzioni pubbliche", così inserendosi "in quell'articolato procedimento di natura privata, e pubblica attraverso l'impiego di risorse pubbliche destinate al CONI che ha come finalità statutaria la valorizzazione del gioco inteso come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale e, quindi, come interesse collettivo normativamente tutelato" …, tale da realizzare "altresì la mortificazione della funzione educativa dello sport soprattutto nei riguardi delle generazioni più giovani."

La condanna al risarcimento in favore della Federazione si giustifica ove si ponga particolare attenzione alle motivazioni svolte dalla Corte dei Conti circa la prova dell'esistenza del danno all'immagine, là dove si afferma che esso "consiste nella violazione dei fondamentali principi di lealtà sportiva".

Ma la lealtà sportiva, quale principio fondante l'intero ordinamento giuridico sportivo, deve informare l'agire di tutti i soggetti appartenenti a tale ordinamento.

Pertanto, a ragione può identificarsi nell'ente esponenziale di tutti questi soggetti, vale a dire, la Federazione, il portatore dell'interesse leso in caso di violazione del principio di lealtà da parte di una delle sue componenti.

d) La eccezione di carenza di giurisdizione dei tesserati incolpati è, quindi, priva di fondamento.

Con la richiesta del P.F. la FIGB reclama dai nostri tesserati, in conseguenza della violazione dello Statuto Federale, l'irreversibile danno all'immagine che essi anno procurato alla Federazione che, ricordiamo, per lunghi anni ha primeggiato al mondo, e che oggi si vede coperta dal discredito che accomuna i tesserati stessi. E la Federazione ha ogni diritto di dimostrare con ogni mezzo all'interno del procedimento che solo il loro comportamento non conforme ai principi della lealtà sportiva abbia procurato l'irreversibile pregiudizio,

Dunque la giurisdizione della EBL concorre ma per i provvedimenti relativi alla gara, diversi da quelli di cui la FIGB reclama la applicazione per la violazione del principio fondamentale della lealtà sportiva.

La eccezione proposta dalla difesa dei tesserati dovrà, quindi, essere rigettata.

2) SULLA PRESUNTA NON TEMPESTIVA NOTIFICA DELL'ATTO DI DEFERIMENTO.

I tesserati si dolgono di non aver ricevuto tempestiva notifica del deferimento, e deducono la nullità del procedimento.

La eccezione è palesemente infondata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia – che reitera l'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI "Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti.". Di tanto vi è prova della effettuazione a mezzo pec nello stesso giorno della richiesta di deferimento del PF 27.10.15 alla Affiliata Fantoni Vacations cui appartengono i tesserati.

Ma, comumque, non si riesce in alcun modo a comprendere come i tesserati siano stati pregiudicati da tale presunta mancata comunicazione.

Essi conoscevano il deferimento tant'è che già con memoria 20.10.15 il loro legale illustrava al Procuratore Federale le argomentazioni difensive proposte e più volte interloquirono, come risulta dagli atti. Essi intervennero alla udienza del 19.12.15 fissata innanzi al Tribunale Federale allegando ampie difese; quella udienza fu rinviata al 10 marzo del 2016 ed essi ebbero comodo tempo per verificare nuovamente gli atti che ben conoscevano (essi

avevano addirittura replicato alla relazione del Consulente del PF, in istruttoria) ed articolare loro completi scritti difensionali, che sono stati considerati tardivi ma in relazione ai quali, seppur oralmente, hanno potuto esercitare compiutamente i loro diritti.

Ma non solo. La sentenza di primo grado non tiene in alcun conto ciò di cui essi tesserati si dolevano, e si dolgono tuttora, ovvero il pregiudizio derivante dal mancato esame da parte loro delle registrazioni degli incontri numerosi relativi ad eventi addebitati differenti dai Campionati Europei svoltisi in Croazia, incontri documentati cui gli addebiti del P.F. si riferivano, essendo acquisiti agli atti del procedimento solamente le registrazioni complete di quegli incontri in Croazia.

Ovvero mancando la prova compiuta (rectius le registrazioni complete) degli incontri ulteriori agli Europei 2014, la Procura aveva, ed ha, concentrato la richiesta di sanzioni sui soli incontri di cui vi era prova completa.

Peraltro innanzi alla Corte i tesserati sono stati posti nella condizione di esercitare in maniera completa e fin troppo esauriente il loro diritto di difesa, si ripete l'accusa limitava gli addebiti ai soli Campionati Europei di cui esistevano le prove documentate, ed ivi sono stati ammessi tutti i mezzi istruttori richiesti dagli incolpati, addirittura prima un confronto diretto e leale con il Consulente della Procura Federale prof. Totaro e poi con il poter esternare ogni loro considerazione in merito agli eventi per due udienze, addirittura sino a quella conclusiva.

Che si voglia parlare di lesione o compressione del diritto di difesa è, quindi, grottesco.

Costituisce infatti principio generale e fondamentale del procedimento, anche sportivo, quello per cui la notificazione, indipendentemente dal mezzo con cui sia effettuata, è valida quando abbia raggiunto il proprio scopo, che è quello di mettere il destinatario dell'atto nelle condizioni di conoscerne il contenuto anche al fine di svolgere compiutamente nei termini le proprie difese, cosa che nella fattispecie è pienamente avvenuta.

Basti, ancora, qui rilevare che l'art. 2 co.6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI reiterato dall'art. 1 co. 6 del Regolamento di Giustizia della FIGB stabilisca che gli organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Principio confermato dall'art. 42 dello stesso Regolamento.

Ma l'art. 164 co. 3 del codice di procedura civile stabilisce che, in caso di nullità della citazione, "la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali…".

La costituzione in giudizio degli incolpati ha, quindi, sanato ogni presunta nullità; ma essa comunque non si era verificata.

Ogni diverso ragionare è vano.

3) NEL MERITO.

La Procura Federale addebita agli incolpati la trasmissione di informazioni non autorizzate che si realizzava utilizzando un sistema di segnalazioni illecite che prevedeva l'indicazione della presenza di un onore alto o di un singolo nel colore, giocando in attacco la carta in senso verticale rispetto all'asse del tavolo, e la segnalazione dell'assenza di tale requisito giocando la carta in orizzontale. E che di tanto vi fosse la prova completa nelle registrazioni degli incontri svoltisi nel corso dei Campionati Europei 2014 in Croazia.

Basti qui evidenziare come tale tesi della Procura anche fosse susseguente dalla enormità delle pubblicazioni scandalistiche rilevate sul web che avevano coinvolto un numero rilevante di giocatori appartenenti a varie squadre nazionali impegnati in quella competizione.

L'esame di tali registrazioni da parte di più esperti, poi, aveva dato conferma di quanto supposto, solo scandalisticamente, tant'è che la European Bridge League iniziava un procedimento disciplinate al suo interno relativo a quei fatti..

La Procura della FIGB, dunque, richiedeva a proprio Consulente, il Prof. Carlo Totaro, di esaminare i filmati e "confermare" quanto accaduto.

Ma il Consulente si conformava agli altri esperti e confermava che nelle 127 mani in cui i tesserati avevano attaccato nel corso del campionato europeo 2014 in Croazia, risultasse in 121 la conformità a quanto ipotizzato dal P.F., ovvero che con il posizionamento della carta di attacco, orizzontale o verticale, essi fornissero informazioni aggiuntive sulla distribuzione (numero delle carte) e sugli onori in loro possesso nel seme di attacco. Ed ipotizzava addirittura che il sistema fosse più complesso di quello dedotto.

Di qui il deferimento.

La difesa dei tesserati, svolta con dovizia nell'intero procedimento, e di indubbio interesse e pregio, si è concentrata sulla casualità del posizionamento della carta di attacco a fini di stabilire, in sostanza, che percentualisticamente sarebbe potuto accadere che solo per una perversa combinazione essa corrispondesse a quelle informazioni, che essi non conoscevano, ma che erano state ricostruite da terzi osservatori. Ha sviluppato inoltre la tematica che in alcune mani, prese a campione, lo sviluppo del gioco sarebbe stato incompatibile con la supposta avvenuta trasmissione delle informazioni non autorizzate.

Tali tematiche sono state reiterate ed esaminate compiutamente anche nel confronto tra i tesserati ed il Consulente della Procura. Che su tanto ha fornito le proprie repliche.

a) La Corte, formata da bridgisti non certamente al livello dei campioni oggi incolpati ma adusi la gioco e partecipanti abitualmente alla competizioni nazionali in due dei suoi componenti, non può non rilevare, preliminarmente, come la strategia difensiva sia stata articolata nel senso da indurre a riflettere su circostanze estranee ai fatti addebitati, e collaterali, ai fini di far divariare il ragionamento su circostanze interessanti, ma non decisive ai fini della soluzione del quesito sottoposto alla Giustizia dal deferimento del P.F.

Questo Collegio, infatti, seppur attraverso gli spunti forniti dalle parti del procedimento non si ritiene vincolato al risultato di alcuna argomentazione contenuta nella perizia redat-

ta dal prof. Totaro, potendo discostarsi o motivare diversamente, quale peritus peritorum, dalle conclusioni cui è giunto il perito della Procura rendendo una motivazione adeguata della sua scelta.

Si verte qui, nella ipotesi, in tema di supposte informazioni non autorizzate che vedono coinvolti, pur in presenza dei sipari che limitano tale possibilità di trasmissione, tesserati di rilevanza mondiale.

Ebbene rende difficile il lavoro del Giudicante già la circostanza che il rango di tali giocatori presupponga tecnica non in possesso dei comuni praticanti; di conseguenza sarà ben difficile comprovare eventuali trasmissioni illecite che vanno a sovrapporsi a specifica superiore cognizione tecnica e abilità nel gioco.

Insomma ritiene la Corte che riuscire a comprovare, e quindi a decodificare una eventuale INA e stabilire la sua esistenza, presupponga un lavoro che, anche per pochi incontri e per l'esame dei relativi filmati, possa presupporre la necessità di molti mesi di impegno che comunque potrebbero comportare la incertezza delle conclusioni cui si perviene. Perché, e tanto è di tutta evidenza, chi viola la etica ed i principi fissati dallo Statuto di lealtà sportiva, potrebbe trasmettere, con comportamenti non identificabili in quanto convenuti tra i compagni caso per caso, una qualche notizia in qualsivoglia momento del gioco, e non solo con l'attacco, come si sostiene da parte della Procura avvenire nel caso di specie.

Qui gli incolpati sono una coppia che formata da più di due lustri, che partecipa abitualmente a tutte le competizioni internazionali, per cui il livello tecnico del gioco e l'affiatamento tra compagni rende impossibile, data la varietà delle situazioni al tavolo, una qualsivoglia verifica critica di confronto per casi analoghi che non siano situazioni iniziali, come quella oggetto del procedimento, ovvero l'attacco.

Quindi perché supporre una Ina solo con la carta iniziale? Non solo l'attaccante ma anche il rispondente potrebbe inviare una sua informazione che sarà impossibile decodificare in quanto di volta in volta muterà in ragione delle situazioni di gioco, e la ricorrenza di tali situazioni, se esistente, sarà così limitata da non poter essere decodificata in alcun modo.

I soggetti dell'INA, infatti, sono entrambi i componenti della coppia. Il primo trasmette solo il messaggio mentre il secondo lo riceve traendone le sue deduzioni. Ma nulla vieta che anche il rispondente, ove possibile, trasmetta il suo messaggio: e tanto valga anche nelle fasi successive del gioco, restando impossibile per l'osservatore anche attento, percepire alcunchè per il prosieguo stante la estrema varietà che caratterizza tale secondo momento.

b) Ma ai tesserati era stato addebitata dal P.F. solo la trasmissione della INA con l'attacco. Null'altro.

La Corte ha ritenuto, quindi, di verificare da sola la esattezza delle contestazioni (dette Brogeland per il giocatore norvegese che per primo aveva effettuato tali rilievi accusando i nostri tesserati) e la esistenza presumibile di un accordo tra compagni. Contestazioni poi erano state riprese e confermate nella Consulenza al P.F. del prof. Totaro.

Ha inteso, quindi, leggere gli atti in maniera autonoma, avere riscontro di quanto contenuto nella relazione Totaro e nelle accuse. Quindi, mescolati i 127 fogli su cui erano stampati solo i diagrammi e la licita delle 127 mani giocate dagli incolpati agli Europei in Croazia (si ripete uniche prove complete acquisite al fascicolo del procedimento) con attacco da parte loro, ed estratti a caso 50 fogli, il Presidente della Corte è stato invitato ad attaccare utilizzando il codice decodificato di cui all'accusa e posizionando la carta sul tavolo.

Il risultato è stato sconvolgente per il giurista. Per la totalità delle ipotesi l'attacco del sottoscritto estensore è stato assolutamente corrispondente, come orientamento della carta, a quello effettuato dall'uno o dall'altro tesserato incolpato, risultante dai filmati che volta per volta si esaminavano.

Purtroppo, qui, ogni altra considerazione decolora.

Basti qui considerare che i nostri tesserati utilizzavano, come da loro stessi più volte dichiarato in atti, gli attacchi cd Slawinsky. Ebbene a giudizio della Corte il posizionamento orizzontale o verticale della carta di attacco all'interno di tale convenzione e con i significati attribuiti, unitamente all'attacco stesso concreta per il bridgista un sistema perfetto di informazione al compagno. Ma sleale per gli avversari.

b) Tanto fa decolorare anche le argomentazioni difensive degli incolpati; non è probabile e non è possibile che il posizionamento della carta corrisponda sempre, ma proprio sempre, a quanto decodificato. Basti qui rilevare che il prof. Totaro ha trovato la corrispondenza del posizionamento della carta di attacco al significato attribuito in 120 attacchi (indifferentemente sia del Fantoni sia del Nunes) su 127 mani esaminate e che per quei residui 7 su cui Egli dubitava i siti statunitensi hanno evidenziato che essi stavano a rappresentare la presenza del J!

Nulla rappresenta la circostanza che in qualche smazzata, esposta a campione, essi non avessero logicamente utilizzato le informazioni; tanto, nel convincimento del Giudice, si sovrappone alla possibilità di errore da parte del giocante, sempre ipotizzabile come è accaduto nei campionati assoluti a Salsomaggiore alla stessa coppia nell'anno 2014, ed ad altre circostanze, leali o sleali, che pur si sovrappongono, come prima si esponeva, a quelle iniziali, ovvero ad accordi diversi ma non autorizzati sia per l'attacco che per le fasi successive del gioco. Ed il cui esame è estraneo al presente giudizio non dovendo ritenersi tanto.

Inequivocabile, però, il clamoroso vantaggio derivante dal conoscere, come ha potuto verificare la Corte, con la sola carta di attacco la esatta composizione di un colore anche nella mano avversaria. E poter dedurre senza sforzi, partendo da un dato certo, il residuo della composizione della mano avversaria.

Che tutto ciò sia avvenuto per mera e sfortunata combinazione in 120 attacchi su 127 effettuati (ma logico qui il sospetto di ritenere che anche essi 7 rappresentassero una diversa situazione) è tesi di stile che assolutamente non può essere condivisa.

Il reclamo dei tesserati, quindi, non appare fondato..

* * * * * * *

Di conseguenza entrambi i reclami, sia quello proposto dal P.F. sia quello proposto dai tesserati avverso la sentenza del Tribunale Federale, dovranno essere rigettati.

Pur vero che il clamore relativo alle vicende oggetto della presente pronuncia ha arrecato danno irreversibile a tutto il movimento bridgistico italiano, che deriva dalla pubblicazione su tutte le testate nazionali, dal procedimento in corso innanzi all'EBL, dalle decine di videoregistrazioni su siti internet, dal solo fatto che in questo evento siano coinvolti giocatori della squadra nazionale, appare ultroneo accogliere il gravame della Procura Federale che per tali fatti ha richiesto la radiazione; tanto in considerazione che nel mentre i contorni della vicenda in esame appaiono precisi e definiti, del tutto priva di prova appare la circostanza che i tesserati incolpati abbiano da sempre utilizzato sistemi per comunicare tra loro elementi non autorizzati, ovvero non soltanto nelle varie fasi della competizione di cui è acquisita agli atti la documentazione videoregistrata.

La conferma della sentenza del Tribunale Federale è susseguente solo ad un attento esame critico da parte della Corte della documentazione esibita e degli allegati, che sono mancanti o frammentari per le altre ipotesi contestate.

Né può ritenersi seguendo le tesi della Procura Federale che per ogni episodio sia possibile irrogare una sanzione autonoma. Il danno all'immagine della Federazione Italiana Gioco Bridge è unico, potrebbe essere diversamente quantificato in relazione alle ricorrenze che lo hanno provocato, ma non può essere ritenuto esistente per ogni singolo accadimento.

Infondato, infine, è il motivo di gravame proposto dal P.F. strettamente collegato al primo e relativo alla domanda di condanna alla sanzione accessoria richiesta ovvero al divieto, per gli incolpati, di formare coppia tra loro per tempo perpetuo.

L'art. 67 del Regolamento di Giustizia vigente all'epoca dei fatti e della introduzione del procedimento (Regolamento modificato solo in data 25..5.16), infatti, prevede che tale sanzione potesse essere applicata "nella ipotesi di cui alla lettera d) del precedente art. 65" nel mentre, appunto, detto art. 65 lett. d) si riferisce alle "violazioni concernenti le norme sul doping".

Trattavasi di sanzione accessoria non prevista in materia disciplinare, evidentemente di un refuso, sfuggito agli estensori del Regolamento approvato dal Commissario ad acta con decreto, Giunta Nazionale del Coni 18.12.2014, stante il tenore della norma che reitera letteralmente la previsione del vecchio R.G. e delle edizioni dello stesso precedenti. Ma la modifica di una norma sostanziale, ed entrata in vigore solo da qualche giorno, non è di per sé applicabile ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica stessa sulla scorta dei pacifici principi della ultrattività della norma abrogata sotto la cui vigenza si sono verificati i fatti oggetto del reclamo, e si è concluso il procedimento di primo grado innanzi al Tribunale Federale.

Del pari sono inammissibili ed infondati, per le ragioni esposte, tutti i motivi di gravame

proposti dai tesserati.

Entrami i reclami, oggi riuniti, dovranno essere quindi rigettati.

P.Q.M.

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando nel procedimento (n. 3/16 RG) avente ad oggetto i reclami riuniti proposti dal P.F. della FIGB in data 21.4.16 e dai tesserati sigg.ri Fulvio Fantoni (FNV0010) e Claudio Nunes (NND004) in data 29.4.16 avverso la sentenza n. 1 resa in data 19.3.2016 dal Tribunale Federale della FIGB (procedura n. 11/15 P.F.) pubblicata sul sito della Federazione in data 11.4.16, per avere gli stessi violato per più volte, in tempi successivi, l'art. 48 dello Statuto Federale ed i principi di lealtà e probità, utilizzando un sistema di segnalazioni non autorizzate, così provvede:

Rigetta tutti i motivi di reclamo sia del P.F. e dei tesserati confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 1/16 del Tribunale Federale.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

In considerazione del rigetto di entrambi i reclami compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, addì 10 giugno, 2016

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli